



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97", riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.02.2012 "Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTI i Decreti DCRU con cui sono stati indicati i nominativi degli Allievi Vigili del Fuoco chiamati a frequentare il 94° corso di formazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto DCFORM n°265 del 30/12/2022 con cui è stato adottato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del 94° corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale da svolgersi in data 28 giugno 2023

DECRETA

Art. 1

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 06.10.2018, n. 127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi (ovvero 13 settimane), si svolge presso le strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 03/07/2023 al 29/09/2023.
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività:
 - a) soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno giornaliero, o a turno di servizio 12/24 - 12/48, o in alternativa 12/36, secondo le esigenze dei Comandi dei Vigili del fuoco;
 - b) corso patente terrestre VF di 2^a categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM n° 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1;
 - c) corso patente terrestre VF di 3^a categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM n°22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C o D;
 - d) corso di polizia giudiziaria, della durata di 36 ore, comprensivi di prova d'esame a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestre di cui ai punti b) o c);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- e) corso di topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1, come previsto da specifiche Circolari di settore della durata di 36 ore, comprensivi di prova d'esame a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestre di cui ai punti b) 0 c);
 - f) corso aeroportuale - modulo pratico (*nota DCFORM n°21189 del 29/05/2023*);
 - g) corso di aggiornamento SAF basico della durata di tre settimane di 36 ore cadauna comprensivi d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione, rivolto a tutti gli allievi.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività, ove previste, si rimanda al successivo art. 2.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando presso cui ha svolto detto periodo. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
- a) assenze effettuate che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 217/2005 comma 1 lettera e), non devono superare i 45 giorni conteggiati complessivamente nell'intero corso (periodo di attività di formazione teorico-pratica e periodo di applicazione pratica). Nel periodo di applicazione pratica le assenze effettuate non possono in ogni caso eccedere i 15 giorni;
 - b) aspetti disciplinari (il personale vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale);
6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante.

Art. 2

Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici frequentati.
2. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono altresì acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo è data comunicazione al Comando dei vigili del fuoco di prima assegnazione di ciascun vigile del fuoco.

M/GO

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)
firmato digitalmente ai sensi di legge